

più elevati e proporzionati ai livelli di produzione, *fermo restando l'obbligo di rispettare le direttive e i regolamenti dell'Unione europea, nonché i valori limite stabiliti dalle Best Available Technologies Conclusion e le prestazioni ambientali fissate dai documenti BREF dell'Unione europea per i singoli settori di attività.*».

8. Per il carattere di specificità delle lavorazioni che richiedono il trattamento di materiali e rifiuti radioattivi, nelle more dell'emanazione delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 12, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 2014 n. 80, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è individuata una apposita categoria di lavorazioni specificatamente riferita alla realizzazione di opere di smantellamento e messa in sicurezza di impianti nucleari e sono contestualmente individuate le modalità atte a comprovare il possesso dei requisiti di ordine speciale necessari ai fini dell'acquisizione della qualificazione nella predetta categoria.

9. All'articolo 1, comma 7, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, dopo le parole: «di bonifica di siti d'interesse nazionale» sono inserite le seguenti parole: « , di bonifica di beni contenenti amianto».

Riferimenti normativi:

Si riporta la tabella 1 dell'allegato 5 al titolo V della parte quarta del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificata dalla presente legge:

“Allegati al Titolo V della parte Quarta


Allegato 5 - Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti

In vigore dal 11 aprile 2014


Tabella 1: Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica destinazione d'uso dei siti da bonificare

	A	B
	Siti ad uso Verde pubblico e privato e residenziale (mg kg ⁻¹ espressi come ss)	Siti ad uso Commerciale e Industriale (mg kg ⁻¹ espressi come ss)
Composti inorganici		
1	Antimonio	10 30
2	Arsenico	20 50
3	Berillio	2 10

4	Cadmio	2	15
5	Cobalto	20	250
6	Cromo totale	150	800
7	Cromo VI	2	15
8	Mercurio	1	5
9	Nichel	120	500
10	Piombo	100	1000
11	Rame	120	600
12	Selenio	3	15
13	<u>Composti organo-stannici</u>	1	350
14	Tallio	1	10
15	Vanadio	90	250
16	Zinco	150	1500
17	Cianuri (liberi)	1	100
18	Fluoruri	100	2000
Aromatici			
19	Benzene	0.1	2
20	Etilbenzene	0.5	50
21	Stirene	0.5	50
22	Toluene	0.5	50
23	Xilene	0.5	50
Sommatore organici			
24	aromatici (da 20 a 23)	1	100
Aromatici policiclici (1)			
25	Benzo (a) antracene	0.5	10
26	Benzo (a) pirene	0.1	10



27	Benzo (b) fluorantene	0.5	10	47	1,1-Dicloroetano	0.5	30
28	Benzo (k,) fluorantene	0.5	10	48	1,2-Dicloroetilene	0.3	15
29	Benzo (g, h, i) perilene	0.1	10	49	1,1,1-Tricloroetano	0.5	50
30	Crisene	5	50	50	1,2-Dicloropropano	0.3	5
31	Dibenzo (a, e) pirene	0.1	10	51	1,1,2-Tricloroetano	0.5	15
32	Dibenzo (a, l) pirene	0.1	10	52	1,2,3- Tricloropropano	1	10
33	Dibenzo (a, i) pirene	0.1	10	53	1,1,2,3- Tetracloroetano	0.5	10
34	Dibenzo (a, h) pirene	0.1	10	Alifatici alogenati Cancerogeni (1)			
35	Dibenzo (a, h) antracene	0.1	10	54	Tribromometano (bromoformio)	0.5	10
36	Indenopirene	0.1	5	55	1,2-Dibromoetano	0.01	0.1
37	Pirene	5	50	56	Dibromoclorometano	0.5	10
Sommatore				57	Bromodiclorometano	0.5	10
38	policiclici aromatici (da 25 a 34)	10	100	Nitrobenzeni			
Alifatici clorurati cancerogeni (1)				58	Nitrobenzene	0.5	30
39	Clorometano	0.1	5	59	1,2-Dinitrobenzene	0.1	25
40	Diclorometano	0.1	5	60	1,3-Dinitrobenzene	0.1	25
41	Triclorometano	0.1	5	61	Cloronitrobenzeni	0.1	10
42	Cloruro di Vinile	0.01	0.1	Clorobenzeni (1)			
43	1,2-Dicloroetano	0.2	5	62	Monoclorobenzene	0.5	50
44	1,1 Dicloroetilene	0.1	1	Diclorobenzeni non cancerogeni (1,2- diclorobenzene)			
45	Tricloroetilene	1	10	63		1	50
46	Tetracloroetilene (PCE)	0.5	20	Diclorobenzeni cancerogeni (1,4- diclorobenzene)			
Alifatici clorurati non cancerogeni (1)				64		0.1	10
				65	1,2,4-triclorobenzene	1	50
				66	1,2,4,5-	1	25



tetraclorobenzene		
67 Pentaclorobenzene	0.1	50
68 Esaclorobenzene	0.05	5
69 Fenoli non clorurari (1)		
70 Metilfenolo (o-, m-, p-)	0.1	25
71 Fenolo	1	60
Fenoli clorurati (1)		
72 2-clorofenolo	0.5	25
73 2,4-diclorofenolo	0.5	50
74 2,4,6-triclorofenolo	0.01	5
75 Pentaclorofenolo	0.01	5
Ammine Aromatiche (1)		
76 Anilina	0.05	5
77 o-Anisidina	0.1	10
78 m, p-Anisidina	0.1	10
79 Difenilamina	0.1	10
80 p-Toluidina	0.1	5
Sommatoria		
81 Ammine Aromatiche (da 73 a 77)	0.5	25
Fitofarmaci		
82 Alaclor	0.01	1
83 Aldrin	0.01	0.1
84 Atrazina	0.01	1
85 α -esacloroesano	0.01	0.1
86 β -esacloroesano	0.01	0.5

87 γ -esacloroesano (Lindano)	0.01	0.5
88 Clordano	0.01	0.1
89 DDD, DDT, DDE	0.01	0.1
90 Dieldrin	0.01	0.1
91 Endrin	0.01	2
Diossine e furani		
Sommatoria PCDD,		
92 PCDF (conversione T.E.)	1×10^{-5}	1×10^{-4}
93 PCB	0.06	5
Idrocarburi		
Idrocarburi Leggeri		
94 C inferiore o uguale a 12	10	250
95 Idrocarburi pesanti C superiore a 12	50	750
Altre sostanze		
96 Amianto	1000 (*)	1000 (*)
97 Esteri dell'acido ftalico (ognuno)	10	60

(1) In Tabella sono selezionate, per ogni categoria chimica, alcune sostanze frequentemente rilevate nei siti contaminati. Per le sostanze non esplicitamente indicate in Tabella i valori di concentrazione limite accettabili sono ricavati adottando quelli indicati per la sostanza tossicologicamente più affine.

(*) Corrisponde al limite di rilevabilità della tecnica analitica (diffrattometria a raggi X oppure I.R. - Trasformata di Fourier)".

Si riporta il testo dell'art. 242 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dalla presente legge:

"ART. 242 (Procedure operative ed amministrative)

In vigore dal 7 aprile 2012

1. Al verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare il sito, il responsabile dell'inquinamento mette in opera entro ventiquattro ore le misure necessarie di prevenzione e ne dà immediata comunicazione ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2. La medesima procedura si applica all'atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano ancora comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.

2. Il responsabile dell'inquinamento, attuate le necessarie misure di prevenzione, svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un'indagine preliminare sui parametri oggetto dell'inquinamento e, ove accerti che il livello delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia, con apposita autocertificazione, al comune ed alla pro-

